

In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera *a*) del primo comma non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria.

Il Fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della delibera n. 38/2007, e dell'allegato che ne è parte integrante, non modificate con la presente delibera.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317

10A08509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Edirne (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia Consolare onoraria in Edirne (Turchia) è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A08214

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazioni del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a Euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare

con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica

che ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 1,00%	Euribor 6 mesi + 1,10%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y + 1,40%	Euribor 6 mesi + 1,45%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 1,50%	Euribor 6 mesi + 1,50%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 1,60%	Euribor 6 mesi + 1,65%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 1,60%	Euribor 6 mesi + 1,75%

